



Sentenza n. 76 del 2025

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana — Decisione del 5 maggio 2025,
depositata il 30 maggio 2025

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGE N. 833/1978

La Corte Costituzionale

Presidente

Giovanni AMOROSO

Giudice Relatore

Stefano PETITTI

Composizione del Collegio

Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Filippo Patroni Griffi, Marco D'Alberti, Giovanni Pitruzzella, Antonella Sciarrone Alibrandi, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Nicola Cassinelli

Il Giudizio a Quo

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli **artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978** con ordinanza del 9 settembre 2024 (n. 207 del registro ordinanze 2024).

Il caso riguarda una donna sottoposta a TSO disposto dal Sindaco di Caltanissetta, convalidato dal giudice tutelare il 18 gennaio 2021 e impugnato il 19 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833/1978.



Il Caso Concreto

Tribunale di Caltanissetta

Rigetta il ricorso: presupposti dell'art. 33 integrati sulla base della diagnosi medica e delle risultanze istruttorie.

Corte d'Appello di Caltanissetta

Conferma: sussistono le condizioni (idee suicidarie, assunzione eccessiva di Tavor). I vizi denunciati — mancata notifica, mancata audizione, mancata relazione psichiatrica — non sono richiesti dalla normativa.

Ricorso per Cassazione

La donna lamenta: vizi procedurali, difetto dei presupposti sostanziali e profili di legittimazione della Presidenza del Consiglio e del Ministro della Giustizia.

Le Questioni Sollevate

La Corte di Cassazione censura gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978 **nella parte in cui non prevedono:**

1 Notifica del provvedimento sindacale

Comunicazione tempestiva all'interessato o al suo legale rappresentante, con avviso della convalida entro 48 ore e del diritto di chiedere la revoca.

2 Audizione prima della convalida

Il diritto dell'interessato di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida del provvedimento.

3 Notifica del decreto di convalida

Comunicazione tempestiva all'interessato del decreto motivato del giudice tutelare, con avviso del diritto di ricorso ex art. 35.

Parametri Costituzionali Invocati

Art. 2 Cost.

Diritti inviolabili della persona

Art. 3 Cost.

Uguaglianza e pari dignità sociale

Art. 13 Cost.

Libertà personale

Art. 24 Cost.

Diritto di azione e difesa in giudizio

Art. 32 Cost.

Diritto alla salute

Art. 111 Cost.

Giusto processo e contraddittorio

Invocato anche l'**art. 117, primo comma, Cost.** in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU (diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo).




CAPITOLO I

Il Quadro Normativo: La Legge n. 833/1978

Gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978 hanno recepito la disciplina introdotta dalla **legge Basaglia (n. 180/1978)**, segnando il passaggio da una visione custodialista alla cura della persona affetta da disabilità psichica.


I Presupposti Sostanziali del TSO

Il trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera può essere disposto **solo se** ricorrono cumulativamente tre condizioni (art. 34, quarto comma):



Il trattamento è **extrema ratio**: l'art. 33 impone che siano esperite tutte le iniziative per ottenere il consenso del paziente prima di ricorrere alla coazione.

La Procedura del TSO: Fasi e Garanzie



L'omissione delle comunicazioni previste comporta la **cessazione di ogni effetto** del provvedimento e, salvo reati più gravi, configura il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 35, settimo comma). Non è previsto un termine massimo di durata del trattamento.

Il Controllo Giurisdizionale Differito

Cosa prevede la legge

La persona sottoposta a TSO e chiunque vi abbia interesse possono proporre ricorso avanti al tribunale competente (art. 35, ottavo comma). La parte può stare in giudizio personalmente o con difensore.

Il problema rilevato

La giurisprudenza ha circoscritto la legittimazione a soggetti con interesse concreto e attuale in ragione di un rapporto stretto con il paziente (Cass. ord. n. 4229 e n. 4000 del 2024). Il controllo è **differito** e avviene senza che l'interessato sia stato informato.



CAPITOLO II

Il Deficit Costituzionale: La Lacuna della Legge

Nella normativa vigente, il sindaco e il giudice tutelare comunicano tra loro, ma **nessuno dei due comunica con il paziente**. L'interessato non riceve né il provvedimento sindacale né il decreto di convalida, e non viene sentito prima della convalida stessa.

Le Conseguenze della Lacuna

→ Impugnazione "al buio"

L'eventuale opposizione avviene senza che la persona conosca gli atti a monte della convalida.

→ Ostacolo insormontabile alla difesa

È impensabile proporre ricorso avverso un provvedimento di cui non si ha contezza, tanto più in condizione di alterazione psichica.

→ Controllo meramente formale

La mancata audizione rende il controllo giudiziale del giudice tutelare essenzialmente cartolare e insufficiente.

→ Accertamenti tardivi e inutili

Nel giudizio di opposizione, gli accertamenti sulla persona dopo la dimissione rischiano di essere poco utili per ricostruire la situazione al momento del ricovero.

Il Confronto con Altri Procedimenti Restrittivi

La Corte rimettente rileva un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre misure restrittive della libertà personale non connesse a procedimento penale:

Accompagnamento alla frontiera e trattenimento stranieri

Artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998: questa Corte ha riconosciuto il diritto di essere ascoltati dal giudice con assistenza di un difensore (sent. n. 222/2004).

Nomina amministratore di sostegno

Procedimento semplificato ma che contempla sempre l'audizione della persona, anche recandosi nel luogo in cui si trova (art. 407, secondo comma, cod. civ.).

TSO in degenza ospedaliera

Nessuna comunicazione all'interessato, nessuna audizione prima della convalida: garanzie inferiori pur in presenza di una restrizione della libertà personale.

Il Rilievo del CPT e della Corte EDU

Report CPT 2023

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha rilevato che le procedure TSO sono applicate in modo standardizzato e ripetitivo, il giudice tutelare non incontra mai i pazienti, e questi rimangono disinformati sul loro status legale e sulla possibilità di ricorso.

Corte EDU — *Azenabor c. Italia* (2013)

Pur dichiarando irricevibile il ricorso, la Corte di Strasburgo ha sottolineato l'importanza dell'audizione diretta del paziente «per valutare realmente e correttamente la situazione prima di decidere» e ha rilevato che la mancata comunicazione del provvedimento può ridurre le garanzie procedurali.

«Non è ammissibile che il ricovero definitivo sia ordinato sul fondamento di istruttorie che all'infermo non è consentito di seguire o di contestare. Vero è che l'interessato può non essere in grado di provvedere personalmente alla propria difesa; ma da ciò non può argomentarsi che il diritto ad essa non debba spettare a chi si trova invece in condizione di provvedervi non ostante la infermità.»

— *Corte Costituzionale, sentenza n. 74 del 1968*

CAPITOLO III

Il TSO come Trattamento Sanitario Coattivo

Il TSO in degenza ospedaliera è un **trattamento sanitario coattivo**: disposto contro la volontà dell'interessato, eseguito coattivamente dai vigili urbani, con ricovero in presidio ospedaliero da cui la persona non può allontanarsi per tutta la durata della misura (ordinariamente sette giorni, salva proroga).



Il Doppio Statuto Costituzionale



Art. 32 Cost. — Diritto alla Salute

Costituisce insieme **causa e limite** del TSO: il trattamento trova giustificazione esclusivamente nella cura della persona interessata, non nella difesa sociale. Non è una misura di sicurezza.

Il principio del **minor sacrificio necessario** impone che il TSO operi quale extrema ratio, nell'osservanza della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona (sent. n. 22 del 2022).



Art. 13 Cost. — Libertà Personale

Ogni misura che comporti coazione fisica incide sulla libertà personale. Le garanzie dell'art. 13 si **aggiungono** a quelle dell'art. 32 quando il trattamento è coattivo (sent. nn. 203 e 135 del 2024, n. 22 del 2022).

TSO e Misure di Sicurezza: Una Distinzione Fondamentale



La «natura ancipite» della misura di sicurezza — duplice polarità di cura e contenimento della pericolosità sociale — **difetta nel TSO**, che resta ispirato al principio personalista (sent. n. 22 del 2022).

CAPITOLO IV

La Capacità Processuale dell'Infermo Psichico

La condizione di alterazione psichica **non priva** la persona dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e difendersi in giudizio. L'incapacità naturale, momentanea o persistente, non si riversa automaticamente sulla capacità processuale.



Il Principio dell'Ascolto nelle Procedure per Persone Fragili

01

Interdizione e inabilitazione

Art. 419, primo comma, cod. civ.: non si può pronunciare l'interdizione senza aver proceduto all'esame dell'interdicendo.

03

Nuovo rito persone e famiglie (d.lgs. n. 149/2022)

Artt. 473-bis.54 e 473-bis.58 cod. proc. civ.: confermata la piena capacità processuale e il diritto all'audizione nei procedimenti che incidono sulla capacità legale.

02

Amministrazione di sostegno

Art. 407, secondo comma, cod. civ.: il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona, recandosi ove occorra nel luogo in cui si trova.

04

TSO – lacuna da colmare

Nessuna previsione analoga: il soggetto nel cui interesse il provvedimento coattivo è adottato è escluso dal procedimento di convalida.

Le Funzioni dell'Audizione Prima della Convalida



Presidio giurisdizionale minimo

Verifica in concreto dei presupposti sostanziali del TSO; parte dello statuto costituzionale della libertà personale ex artt. 13, 24 e 111 Cost.



Garanzia contro trattamenti inumani

Assicura che il trattamento sia eseguito nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, Cost. (divieto di violenza fisica e morale) e dei limiti imposti dalla dignità umana ex art. 32 Cost.



Primo contatto con la persona fragile

Consente di conoscere le reali condizioni della persona, l'esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, e di individuare il percorso di miglior ausilio.

I Poteri Officiosi del Giudice Tutelare

L'art. 35, sesto comma, della legge n. 833/1978 prevede che il giudice tutelare adotti i provvedimenti urgenti per conservare e amministrare il patrimonio dell'infermo. Una lettura costituzionalmente orientata (artt. 2, 3 e 32 Cost.) estende tali poteri alla **cura della persona**.

Misure informali

Interlocuzione con i servizi sociali, segnalazione al pubblico ministero per gli atti di competenza.

Provvedimenti formali

Promozione della procedura di amministrazione di sostegno (artt. 406 e 417 cod. civ.) e nomina di amministratore di sostegno provvisorio (art. 405 cod. civ.), nel rispetto dell'equilibrio tra esigenze protettive e autonomia individuale.



CAPITOLO VI

La Decisione della Corte

Le questioni sono **fondate** in riferimento agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. L'omessa previsione della comunicazione dei provvedimenti e dell'audizione dell'interessato determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, attinente al nucleo primario della protezione costituzionale della libertà personale.

Il Dispositivo: Le Declaratorie di Illegittimità

1

Art. 35, primo comma – Comunicazione del provvedimento sindacale

Illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, dopo «deve essere», le parole: «*comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e*»

2

Art. 35, secondo comma – Audizione prima della convalida

Illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, dopo «assunte le informazioni», le parole: «*, sentita la persona interessata*»

3

Art. 35, secondo comma – Notifica del decreto di convalida

Illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, dopo «ne dà comunicazione al sindaco», le parole: «*e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente*»

4

Art. 35, quarto comma – Proroga (conseguenziale)

Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 l. n. 87/1953: dopo «ne dà comunicazione», le parole: «*alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e*»

Questioni Assorbite

Assorbite

Le censure relative alla violazione degli **artt. 3 e 117, primo comma, Cost.** (in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU) sono assorbite dalla declaratoria di illegittimità già pronunciata.

Assorbiti anche i profili relativi agli **avvisi** da inserire nelle comunicazioni: le sottese esigenze sono soddisfatte dall'obbligo di audizione del giudice tutelare.


Discrezionalità del Legislatore

Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire per individuare una diversa configurazione del TSO, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti di difesa e contraddittorio.


Il legislatore potrà valutare anche la **nomina di un curatore speciale** al momento della convalida del trattamento.

Sintesi: Prima e Dopo la Sentenza n. 76/2025

PRIMA



DOPO



Principi Chiave della Sentenza

Il TSO è extrema ratio

Disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa per ottenere il consenso, nei soli casi previsti dalla legge, nel rispetto della proporzionalità e della dignità della persona.

Il contraddittorio è inderogabile

Anche nei procedimenti urgenti e semplificati, il nucleo minimo delle garanzie costituzionali — comunicazione, audizione, contraddittorio — non può essere eliminato.

La malattia non priva dei diritti

L'alterazione psichica non comporta la perdita dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e difendersi in giudizio. L'incapacità incide sul modo di esercizio dei diritti, non sulla loro titolarità.

La dignità si tutela anche nel procedimento

Il diritto a essere informati e a partecipare ai processi che riguardano la propria salute e libertà attiene alla dignità della persona, da assicurare sempre, a maggior ragione nelle situazioni di debolezza e asimmetria.

Conclusione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, colma una lacuna normativa che per decenni ha lasciato le persone sottoposte a TSO prive delle garanzie minime di difesa e contraddittorio. La pronuncia rafforza il principio personalista al cuore della legge Basaglia: **la persona, anche nella sua fragilità, è soggetto di diritti e non mero oggetto di cura.**

📄 Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025 — Presidente Giovanni Amoroso — Redattore Stefano Petitti

Avv. Francesca Sassano Via Crispi n.33 - 85100 Potenza - cel. 3356649537 - 0971340936 email: segreteria@studiolegalesassano.it sito: www.studiolegalesassano.it

